

Il Tar Campania ha anche rigettato la richiesta di quantificare preventivamente le ore

Alunno privato del sostegno? Va provato che ci sia stato un danno

DI GIUSEPPE MANTICA

Idanni esistenziali per la mancata assegnazione dell'insegnante di sostegno all'alunno diversamente abile sono risarcibili solo se provati. Con questa motivazione il tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il ricorso dei genitori di un minore. La sentenza reca il numero 17532

Le problematiche

La questione proposta all'attenzione del giudice amministrativo presentava più aspetti di un certo interesse. Sulla base di un provvedimento emesso dall'amministrazione scolastica ad un alunno, riconosciuto portatore di handicap con la connotazione di gravità ai sensi della legge 104/1992, erano state assegnate 11 ore di sostegno scolastico su 30 ore di frequenza settimanale effettive per l'anno in corso. I genitori, dunque, ravvisando violazione e falsa applicazione delle norme costituzionali e della normativa di settore, ricorrevano al Tar di Napoli domandando l'annullamento dell'atto impugnato, l'assegnazione del beneficio e la preventiva quantificazione di ore di sostegno per i prossimi anni scolastici, nonché il risarcimento dei danni derivante dal prov-

vedimento riduttivo fino al tempo subiti.

La gravità

Il tribunale procedeva accertando la particolare gravità delle condizioni del disabile e riconosceva in favore del minore il diritto di essere destinatario dei benefici di cui all'art. 35 della legge 289/2002. Detta norma, infatti, consente l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, quando ci si trovi in presenza di handicap particolarmente gravi. Il caso era stato attestato come grave da una visita collegiale dell'Asl, facendo nasce-

re, in capo al ragazzo, il diritto soggettivo assoluto a fruire dell'agevolazione; ed in tal senso avrebbe dovuto provvedere il dirigente preposto dall'ufficio scolastico regionale.

Le deroghe

Sulla questione, il Tar ha avuto modo di annotare che la legge n. 59/97 autorizza ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi al fine di garantire per l'alunno il miglioramento delle possibilità nell'apprendere, nel comunicare e nel socializzare. Ha ricordato, altresì, che la norma (art. 2, comma

413 della legge 244/2007) è stata dichiarata incostituzionale proprio per la parte in cui fissava un limite massimo ai posti di sostegno ed escludeva la possibilità di assumere insegnanti in deroga.

La previsione

I giudici rigettavano invece la domanda di preventiva quantificazione per i futuri anni scolastici sulla considerazione che il concreto esercizio del diritto al sostegno non si presta ad essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile. Il dimensionamento ha carattere sostanzialmente dinamico, essendo correlato all'andamento della patologia da cui il minore è affetto.

Il risarcimento

Quanto al fatto che fino al momento della sentenza, l'alunno non avesse goduto dell'intera prestazione legittima e che da tanto derivasse nocimento alle sue possibilità, il Tar ha fatto notare che la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., deve essere dimostrata anche quando inerisca diritti inviolabili della persona. Si tratta della categoria del «danno conseguenza» che presuppone il fatto potenzialmente dannoso, ma che pretende la ricerca e la prova degli effetti lesivi che il fatto ha posto in essere.

—Riproduzione riservata—

Il tribunale ha precisato che per ottenere il risarcimento deve esserci la dimostrazione delle lesioni subite

